



COMUNE DI RIMINI

Il Sindaco

Rimini, li 7 marzo 2020

OGGETTO: ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto la sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche e la chiusura temporanea dei centri aggregativi per gli anziani.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", secondo il quale le aperture di luoghi di culto, l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub e l'apertura delle attività commerciali diverse da quelle predette sono di fatto condizionate all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire a visitatori, avventori e frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", secondo il quale:
"c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)";

VISTO l'articolo 2 ("Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale"), comma 1 del medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a mente del quale:
lettera b): "*è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d)*";

lettera e) *“è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, *“dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2”*;

TENUTO CONTO che, mentre lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, e quello delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, è consentito all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, dal momento che le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano, a mezzo del proprio personale medico, le attività afferenti centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d), ovvero la distanza minima di un metro tra le persone;

TENUTO CONTO, altresì, della combinazione delle previsioni di cui alle lettere b) ed e) del suindicato art. 2 che evidenzia due aspetti:

- la raccomandazione espressa a tutte le persone anziane, affette da patologie croniche e quelle con multi morbidità o stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

- la raccomandazione ai Comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal DPCM in parola, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati, aspetti che paiono senza dubbio sussistere allo stato attuale, dal momento che non pare possibile che nei centri di aggregazione per gli anziani, tenuto conto degli spazi e del numero delle persone, possano essere adottate misure organizzative idonee ad assicurare che le persone anziane, affette da patologie croniche e quelle con multi morbidità o stati di immunodepressione congenita o acquisita siano poste nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro, per il tipo di attività sociale che nei medesimi centri aggregativi per gli anziani viene abitualmente svolta;

RITENUTO che i centri aggregativi degli anziani non sono centri residenziali, ma ambiti altresì destinati alla relazione interpersonale in cui si tengono momenti ricreativi e di condivisione di spazi e in cui sono create opportunità e servizi maggiormente destinati a quella specifica fascia della popolazione maggiormente esposta;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale trovano un riscontro significativo anche nell'ambito della provincia di Rimini, e in quello specifico del territorio comunale, ragione per la quale si ritiene necessario adottare le seguenti misure di carattere organizzativo volte ad assicurare il contenimento e gestione epidemiologica, anche attraverso l'eliminazione di potenziali rischi di contagio dovuti a imprevedibili o non altrimenti scongiurabili comportamenti o condotte che determinino il mancato rispetto della misura di

distanza minima tra persone di un metro di cui alla lettera d) allegato 1 del DPCM del 4 marzo 2020:

- sospensione temporanea delle attività afferenti lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di proprietà pubblica;
- chiusura temporanea dei centri aggregativi per gli anziani denominati "Centri Anziani";

TENUTO CONTO che, come si evince dai comunicati della Prefettura di Rimini e dall'Assessorato regionale alla Salute, si registra al momento un tendenziale aumento dei casi di positività all'esame di accertamento del visus COVID-19;

DATO ATTO che le indicazioni fornite da AUSL nel corso delle riunioni dell'Unità di crisi indicano tutte le persone anziane come quelle maggiormente esposte al rischio delle conseguenze del contagio epidemico COVID-19 e lasciano ai Sindaci del territorio riminese diverso da quelli più direttamente colpiti da fenomeni di contagio un margine di discrezionalità in ordine all'adozione di ulteriori misure limitative di attività, idonee a favorire la diffusione del virus a seconda dell'evolversi dell'epidemia (come da dichiarazione del Direttore Generale dell'Ausl della Romagna nella seduta dell'Unità di Crisi del 5 marzo u.s.);

RAVVISATA la sussistenza dei presupposti della propria competenza a provvedere in ordine alle fattispecie rappresentate ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

in via precauzionale, con effetto immediato, di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di tutelare la popolazione nel territorio comunale attraverso le sotto indicate misure:

1. sospensione delle attività sportive e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi comunque in proprietà pubbliche, fatte salve le attività sportive individuali da svolgere preferibilmente all'aperto;
2. chiusura temporanea dei centri aggregativi per gli anziani denominati "Centro Anziani" operanti sul territorio comunale;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1° marzo 2020, lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, è consentita a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 1° marzo 2020, l'apertura delle attività commerciali è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c) del DPCM 4 marzo 2020 lo svolgimento delle attività sportive di base e delle attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi privati, è ammesso esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

ORDINA

- che tutti i soggetti pubblici o privati attivino ogni misura organizzativa necessaria al mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro come previsto all'allegato 1, lettera d) del DPCM 4 marzo 2020;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che copia del presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
Prefetto Provincia di Rimini;
Presidente Provincia di Rimini;
Direttore Generale AUSL della Romagna;
Dipartimento di Protezione Civile Emilia Romagna
Questura di Rimini
Carabinieri di Rimini;
Polizia Locale

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna – Bologna ed entro centoventi giorni presentare ricorso al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL SINDACO
Dott. Andrea Gnassi